



**FUNZIONI LOCALI  
E POLIZIE LOCALI**

**Collegio di Presidenza Nazionale**

email: [cse.flpl@cse.cc](mailto:cse.flpl@cse.cc) - PEC: [cse.flpl@csepec.it](mailto:cse.flpl@csepec.it)

sito internet: [www.cse.cc](http://www.cse.cc) - tel. 06/42010899 - 06/42000358

sede: via Aniene, 14 – 00198 Roma

## Notizie Utili 41

### Disponibile il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla disciplina normativa sulle progressioni tra aree nel Pubblico Impiego.

Un Comune ha sottoposto all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, un quesito volto ad ottenere chiarimenti sulla portata applicativa dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021.

In particolare ha chiesto:

- di offrire elementi di dettaglio rispetto al comma 1-bis dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che individua tra i criteri di valutazione posti a base della procedura comparativa per l'accesso all'area superiore anche i "titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area";
- se per l'accesso alla categoria D del comparto funzioni locali sia richiesto un titolo ulteriore rispetto alla laurea e alla laurea specialistica;
- se, ove per la ridotta dimensione dell'ente i requisiti per la partecipazione alle procedure comparative in esame siano posseduti da un solo dipendente, sia possibile attivare l'istituto in questione pur in assenza di effettiva comparazione.

Progressioni tra aree nel Pubblico Impiego: il parere della Funzione Pubblica

Pubblichiamo il **parere del Dipartimento della Funzione pubblica in merito alla disciplina normativa sulle progressioni tra aree.**

La nuova formulazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente all'amministrazione di prevedere il possesso di requisiti superiori a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno. In tal senso, il legislatore valorizza l'*excursus* professionale, formativo e comportamentale del dipendente. Tra gli altri, sono previsti parametri valutativi come il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti e il possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno.

Le amministrazioni possono quindi programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura dei fabbisogni professionali sulla base delle proprie specifiche esigenze, declinando in autonomia, con propri atti, i titoli e le competenze professionali nonché gli ulteriori titoli di studio ritenuti maggiormente utili.

Per le procedure comparative di accesso alla categoria "D", l'Ente potrà richiedere il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso previsti dalla contrattazione collettiva purché previamente individuati.

La circostanza che si abbia un unico candidato non esime l'amministrazione dall'esperire la procedura, ferma restando, in ogni caso, la puntuale preterdeterminazione dei criteri di valutazione.

### **Progressioni verticali: possibili anche in presenza di un solo candidato**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 66005 del 6 ottobre 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 25 ottobre 2021, ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione della disciplina delle progressioni verticali, di cui all'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, come di recente novellata dal d.l. 80/2021, convertito con legge 113/2021.

### **Inconferibile l'incarico di dirigente ai condannati per associazione a delinquere**

#### **Dal sito anticorruzione.it**

Intervenendo sulla nomina di un Comune, già sciolto per infiltrazioni mafiose, che ha assegnato un incarico dirigenziale a un soggetto condannato per il reato di associazione per delinquere, Anac ha ribadito che tale pratica non è consentita dalla legge, e pertanto l'incarico è inconferibile.

Il dirigente in questione, trasferito per mobilità da altro ente, ha riportato condanna di primo grado per associazione per delinquere finalizzata a reati di corruzione. Il giudice di primo grado, però, disponeva il non





doversi procedere per intervenuta prescrizione per altri capi di reato del suddetto dirigente contro la Pubblica amministrazione.

L'Autorità Anticorruzione ha ribadito (decreto legislativo 39/2013, attuativo della legge Severino) che non possono essere attribuiti incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e in enti privati di controllo pubblico a quanti siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione. Tale prescrizione di legge – sostiene Anac - va applicata anche per reati associativi al compimento di reati contro la pubblica amministrazione. Infatti “anche il solo aspetto di partecipare all’associazione è idoneo a integrare la fattispecie delittuosa, pur se la pena è più lieve rispetto a quella prevista per coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l’associazione”, afferma Anac nella delibera approvata in Consiglio il 27 ottobre 2021.

Secondo l'Autorità “sarebbe ingiusto oltre che irragionevole, liberare dal divieto di conferimento degli incarichi pubblici un soggetto responsabile del delitto di associazione per delinquere di più reati contro la pubblica amministrazione, e assoggettarvi invece colui che sia responsabile di un solo delitto”.

### **Cassazione: le deroghe al principio di consumazione del potere disciplinare**

Con la **sentenza n. 25901 del 23.09.2021**, la Cassazione afferma che, nell’ambito del lavoro pubblico, la conclusione del processo penale in senso difforme rispetto agli esiti di un procedimento disciplinare già esaurito è destinata a produrre effetto su quest'ultimo solo nelle tassative ipotesi previste dalla legge.

#### **Il fatto affrontato**

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogato a seguito della condanna penale subita per calunnia nei confronti di superiori e colleghi della Polizia Municipale.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda ed annulla il recesso, posto che, per gli stessi fatti, era stato già irrogato alla ricorrente un precedente licenziamento che era ancora *sub iudice*.

#### **La sentenza**

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il potere disciplinare non consente di essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato e ciò anche se la prima sanzione applicata sia minore a quella poi risultata applicabile sulla base di ulteriori circostanze sopravvenute.

Per la sentenza, tuttavia, detto principio generale subisce delle deroghe nell’ambito del lavoro pubblico e, nello specifico, nell’ipotesi in cui il fatto addebitato al dipendente sia oggetto anche di un procedimento penale.

In particolare, il procedimento disciplinare - oltre che in caso di assoluzione completa del lavoratore sanzionato - va riaperto:

- se non è stato definito per archiviazione e, successivamente, è sopravvenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna per i medesimi fatti;
- se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al pubblico dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa di natura conservativa.

Secondo i Giudici di legittimità, tale deroga trova la propria giustificazione nella diversa posizione della PA nell'ordinamento e nel principio di buon andamento che ne governa l'operato (art. 97 Cost.).

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal Comune datore, non rinvenendo – nel caso di specie – nessuna delle due citate deroghe aventi carattere tassativo.

### **Reddito di Libertà per donne vittime di violenza, istruzioni INPS**

L’INPS, con la Circolare n. 166 del 08.11.2021, ha fornito istruzioni circa il reddito di libertà per donne vittime di violenza in condizione di povertà al fine di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione.

Di seguito il testo della circolare n. 166/2021.

#### **INDICE**

1. *Premessa*



2. *Requisiti di accesso al Reddito di Libertà*
3. *Modalità di compilazione e presentazione della domanda*
4. *Funzionalità della procedura Reddito di libertà*
5. *Regime fiscale e compatibilità del Reddito di Libertà con le altre misure di sostegno*
6. *Istruzioni operative*
7. *Istruzioni contabili*

#### 1. **Premessa**

Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, l'articolo 105-bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 rubricato "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", ha previsto, per l'anno 2020, l'incremento di 3 milioni di euro del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, secondo periodo, del citato articolo 105-bis, con il DPCM 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 172 del 20 luglio 2021, si è provveduto alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse stanziato, come anticipato, pari a 3 milioni di euro.

Advertisement

In particolare, al comma 1 dell'articolo 3 del D.P.C.M. in parola è previsto un contributo, denominato "Reddito di Libertà", per le donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza, riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine a tale misura, erogata dall'INPS, previa richiesta tramite il modello di domanda predisposto dall'Istituto (Allegato 1) da presentare secondo le modalità di seguito illustrate, entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione/Provincia autonoma dal citato D.P.C.M. del 17 dicembre 2020.

#### 2. **Requisiti di accesso al Reddito di Libertà**

Il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, come anticipato in premessa, definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, mediante l'incremento, per un importo pari a 3 milioni di euro, per l'anno 2020, del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

La misura denominata Reddito di Libertà, volta a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché con l'obiettivo di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, istituita dall'articolo 3 del citato D.P.C.M., consiste in un contributo economico, **stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un'unica soluzione per massimo dodici mesi.**

Il contributo in riferimento è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.

A tale riguardo, l'articolo 3, comma 5, del citato D.P.C.M. prevede che il Reddito di Libertà sia finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori; inoltre non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpl, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).



Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

**Ai fini del presente beneficio, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo *status* di rifugiate politiche o lo *status* di protezione sussidiaria** (cfr. l'art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251). Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all'INPS, è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l'istanza redatta dalla cittadina interessata.

Saranno inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate. Non sarà presa in considerazione, ai fini dell'inoltro, l'istanza non conforme allo schema di modello allegato alla presente circolare ovvero incompleta. Gli operatori comunali referenti per l'inoltro della istanza potranno richiedere l'esibizione del documento di identità ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario.

Le istanze di richiesta del Reddito di Libertà non conformi ai criteri indicati nel D.P.C.M. non saranno prese in carico dall'INPS, che in ogni caso può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso (cfr. l'art. 3, comma 8, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020).

### **3. Modalità di compilazione e presentazione della domanda**

La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare. L'operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio *online* di presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it), digitando nel motore di ricerca "Prestazioni sociali dei comuni" e selezionando tra i risultati il servizio "Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software".

Nel servizio "Prestazioni Sociali", già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno al nucleo Familiare e Maternità, sarà infatti presente un'apposita sezione dedicata all'acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. Il rilascio del servizio, accessibile se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), sarà comunicato con apposito messaggio dell'Istituto.

Ai fini della regolare trasmissione della domanda, si precisa che dovranno essere compilati tutti i campi esposti in procedura, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l'ammissione al beneficio, ossia l'attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro anti violenza.

Ai fini dell'erogazione della prestazione dovranno essere inserite, inoltre, le modalità di pagamento prescelte, selezionandole dall'apposito menu a tendina in cui è possibile scegliere il pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata). In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo "Identificazione finanziaria Area SEPA", reperibile sul sito istituzionale dell'INPS, timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

In sede di acquisizione della domanda, il servizio svolgerà dei controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti (ad esempio, sulla congruità del codice fiscale), consentendo, al termine, l'invio e la registrazione sul sistema informativo dell'Istituto, nonché la stampa di una ricevuta di presentazione da consegnare all'interessata.



Ai fini della prenotazione degli importi della prestazione, si terrà conto della data di acquisizione dei dati da parte dell'INPS mediante il servizio *online*, a nulla rilevando, per l'eventuale priorità della domanda, la data di sottoscrizione del modulo cartaceo.

Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettuerà una breve istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del *budget* e la titolarità dello strumento di pagamento (codice IBAN) indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti:

- “Accolta in pagamento”;
- “Non accolta per insufficienza di budget”;
- “Accolta in attesa di IBAN” (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo).

L'esito dell'istruttoria sarà reso disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni, che, all'occorrenza, potranno procedere alla stampa della domanda recante l'esito dell'istruttoria; l'esito verrà altresì comunicato all'interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l'indirizzo e-mail), ai quali, pertanto, occorre prestare particolare attenzione in fase di compilazione della domanda cartacea, nonché al momento dell'inserimento in procedura.

Si rappresenta, infine, che le domande non ammesse per insufficienza di *budget* potranno essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate.

Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell'anno per insufficienza di *budget* saranno definitivamente scartate.

#### **4. Funzionalità della procedura Reddito di Libertà**

Nella sezione dedicata all'acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà, all'interno del servizio “Prestazioni Sociali”, sarà reso disponibile il manuale della procedura, in cui saranno illustrate le diverse funzionalità utilizzabili dagli operatori e gli stati possibili della domanda stessa.

In particolare, oltre all'acquisizione, sono presenti le funzioni di:

- consultazione delle domande inserite (in cui la ricerca può avvenire per codice fiscale o per nominativo);
- annullamento delle domande presentate;
- rettifica dell'IBAN.

In particolare, la funzione di annullamento delle domande andrà utilizzata nell'ipotesi di errori di compilazione e sarà disponibile dopo breve tempo dall'inserimento delle domande in procedura e, comunque, non oltre il termine in cui le stesse domande sono state inviate al sistema di pagamento. Decorso tale termine, infatti, la situazione delle domande verrà consolidata e non sarà più possibile annullarle.

Per quanto riguarda la funzione di rettifica dell'IBAN, si evidenzia che l'Istituto, oltre a effettuare dei controlli formali sul medesimo, procede a un controllo di natura sostanziale volto a verificare che lo stesso IBAN sia intestato alla richiedente. Qualora i controlli automatizzati restituiscano un esito negativo sulla coincidenza fra i dati della richiedente la prestazione e quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione, dichiarati all'atto della domanda, la prestazione non verrà posta in pagamento.

In quest'ultimo caso, la richiedente la prestazione riceverà una notifica sui contatti forniti al momento della domanda e potrà chiedere al Comune di riferimento di procedere alla rettifica dell'IBAN, che dovrà avvenire tempestivamente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'Istituto. Nell'eventualità in cui il Comune non effettui la rettifica, i fondi non utilizzati torneranno a essere disponibili.

#### **5. Regime fiscale e compatibilità del Reddito di Libertà con le altre misure di sostegno**

Il contributo in questione è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale. Sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 5, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, il Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Inoltre, non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e con la fruizione



di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, o di altri sussidi economici a sostegno del reddito (Rem, NASpl, ecc.).

#### **6. Istruzioni operative**

La ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per un importo pari a 3 milioni di euro tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2020, riferiti alla popolazione femminile residente nei Comuni di ciascuna Regione/Provincia autonoma, appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la Tabella 1 allegata al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 (Allegato 2).

Il pagamento dei contributi avviene sulla base delle domande pervenute all'INPS, inoltrate attraverso la piattaforma dedicata all'acquisizione delle domande di Reddito di Libertà, alla quale possono accedere gli operatori degli sportelli comunali. Il pagamento verrà effettuato centralmente, a cura della Direzione generale dell'Istituto; a tal fine, i limiti di budget che sono attribuiti alle singole Regioni/Province autonome vengono verificati dalla procedura mediante apposito monitoraggio. Al raggiungimento del limite regionale/provinciale non sarà consentito l'accoglimento di nuove domande, fatto salvo l'eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali.

Del raggiungimento dei limiti di budget regionali/provinciali sarà data tempestiva comunicazione da parte dell'INPS ai referenti individuati dalle Regioni/Province autonome. Periodicamente potranno, inoltre, essere trasmesse informazioni di tipo statistico sui soggetti interessati dalla misura e sui fondi utilizzati (cfr. l'art. 4 del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma potranno essere incrementate dalle medesime Regioni con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all'INPS.

Al fine di consentire l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 2, comma 2, del citato D.P.C.M., le istanze di incremento del budget dovranno essere trasmesse dai competenti Uffici regionali/provinciali al seguente indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile: [dc.inclusionesocialeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.inclusionesocialeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it).

Il budget aggiuntivo potrà essere assegnato alla Regione/Provincia autonoma di riferimento mediante l'apposita funzionalità procedurale, previo trasferimento al conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, con la seguente causale "Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020".

#### **7. Istruzioni contabili**

La rilevazione contabile degli oneri per il Reddito di Libertà avverrà in maniera automatizzata attraverso la procedura in uso per i pagamenti accentrati, nei limiti delle disponibilità attribuite a ciascun Ente territoriale, nell'ambito della contabilità GAT – Gestione degli oneri per trattamento di famiglia, con imputazione ai conti di nuova istituzione di seguito elencati:

- GAT30208 per l'imputazione dell'onere "Reddito di Libertà" ai sensi dell'art.105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, Dpcm 17/12/2020;
- GAT10208 per la rilevazione del debito relativo dell'erogazione del "Reddito di Libertà" ai sensi dell'art.105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, Dpcm 17/12/2020.

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate nell'ambito del partitario contabile GPA 10031 con il nuovo codice "3263" – "Somme non riscosse dai beneficiari – Reddito di Libertà art.105-bis D.L. n.34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77- Dpcm 17/12/2020 – GAT".

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto: GAT24208 – per il recupero e reintroito del "Reddito di Libertà" erogato ai sensi dell'art.105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77- Dpcm 17/12/2020.

Ai citati conti viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti", il codice bilancio di nuova istituzione:



“1204– “Recupero del Reddito di Libertà art.105-bis D.L. n.34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77- Dpcm 17/12/2020 – GAT”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati direttamente dalla Direzione generale dell’Istituto.

Per il pagamento del Reddito di Libertà da parte dell’Istituto con le risorse proprie delle Regioni e delle Province autonome, saranno fornite successive istruzioni contabili.

### **Pensioni: differenza tra retributivo e contributivo**

Il sistema previdenziale in Italia contempla il metodo di calcolo retributivo e contributivo per le pensioni, vediamo in cosa si differenziano

#### **Il sistema previdenziale italiano**

Ogni volta che si deve approvare una [legge di bilancio](#) uno dei temi più discussi e dibattuti e per il quale ognuno propone le soluzioni più fantasiose è quello delle [pensioni](#). L'Italia ha senza dubbio un sistema previdenziale molto articolato anche se da anni uno degli aspetti sui quali si è concentrata maggiormente l'attenzione è il metodo di calcolo della pensione.

Il nostro sistema previdenziale infatti prevede **due criteri** per procedere al calcolo della pensione, quello collegato alla **retribuzione** e quello che invece, più recente, che invece tiene conto dei **contributi** versati dal lavoratore. Analizziamoli entrambi.

#### **Il metodo retributivo per il calcolo della pensione**

Il criterio retributivo, che è quello più risalente nel tempo, calcola la pensione tenendo conto degli **stipendi che il dipendente ha percepito verso la fine della sua carriera**. Questo consente al lavoratore, nel momento in cui matura il diritto alla pensione, di percepire un importo di poco inferiore a quello che gli veniva riconosciuto a titolo di stipendio.

Questo metodo, assai **vantaggioso** per il pensionato, non è più il criterio principe, come in passato, per il calcolo della pensione. I lavoratori che si sono iscritti all'Inps dopo il 31 dicembre 1995 non hanno più diritto a vedersi riconosciuta una pensione agganciata all'importo dello stipendio. Per loro infatti il criterio da utilizzare è quello contributivo. Vediamo come funziona.

#### **Il metodo contributivo per il calcolo della pensione**

Il criterio contributivo è quello che, come anticipato, nel calcolare la pensione, non tiene conto della retribuzione, ma dei contributi che sono stati versati nel corso degli anni lavorativi.

Ne consegue, come si può intuire, che a parità di anni di lavoro, chi percepisce la pensione calcolata con questo metodo ha un **trattamento pensionistico inferiore** rispetto a chi ha avuto la pensione calcolata in base alle retribuzioni percepite a fine carriera.

Condizione peggiore, che negli anni è stata peggiorata anche dalle crisi economiche che si sono susseguite e dalla precarietà che caratterizza ancora oggi il mondo del lavoro. Per non parlare di coloro che, a causa di veri e propri vuoti contributivi, subiscono ancora di più la riduzione dell'assegno mensile.

Questo metodo, anche se sfavorevole rispetto al retributivo, è applicato per il calcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1996.

#### **Il sistema misto per il calcolo della pensione**

Poiché nel sistema previdenziale italiano si sono succeduti i due sistemi di calcolo della pensione analizzati e fondati su criteri diversi è stato necessario stabilire in che modo si dovesse calcolare la pensione per coloro che hanno versato contributi in parte prima e in parte dopo il 1 gennaio 1996 e hanno maturato il diritto alla pensione dopo tale data.

La transizione da un criterio all'altro prevede l'applicazione del **sistema di calcolo misto** per la pensione, che così dispone:



- chi alla data del 31 dicembre 1995 ha meno di 18 anni di contributi versati riceve un assegno che per la parte di competenza fino al 31 dicembre 1995 viene calcolato con il sistema retributivo, dal primo gennaio 1996 in poi invece, fino a quando andrà in pensione, il calcolo di avviene con il metodo contributivo;
- chi invece al 31 dicembre 1995 ha maturato più di 18 anni di contributi ha questa quota parte di pensione calcolata con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 2011, mentre per la parte restante il calcolo avviene in base al criterio contributivo.

### **La riforma Fornero**

La data del 31 dicembre 2011 che abbiamo appena visto non è una data casuale. Dopo la riforma Dini, che ha previsto il sistema misto, è infatti sopravvenuta la Riforma Fornero, che ha aperto la strada definitivamente al metodo contributivo per il calcolo della pensione.

Il sistema pensionistico infatti, con la Riforma operata durante il [Governo](#) di Monti, ha sancito che:

- il metodo contributivo deve applicarsi anche a coloro che hanno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- dal 1 gennaio 2012 il metodo contributivo deve essere l'unico da utilizzare per il calcolo della pensione.

### **Come conoscere in anticipo l'importo della pensione**

Come si può intuire il calcolo della pensione è un procedimento piuttosto complesso, che richiede conoscenze approfondite della materia previdenziale. C'è però un metodo molto decisamente più semplice che si può adottare per sapere approssimativamente a quanto ammonterà il calcolo della pensione.

Sul sito INPS infatti c'è un servizio che consente al lavoratore di effettuare il calcolo simulato della propria pensione. Basta entrare nel portale e accedere con le proprie credenziali al servizio "[La mia pensione](#)".

Il calcolo, che tiene conto della normativa vigente in materia pensionistica, si basa principalmente su tre fattori: età del lavoratore, vita lavorativa e retribuzione percepita.

Grazie al simulatore è possibile conoscere la propria posizione contributiva utile per verificare se ci sono vuoti contributivi, conoscere quale sarà l'anno in cui si andrà in pensione e quale sarà, in linea generale, l'importo della propria pensione.

### **Cassazione: pausa caffè a rischio e pericolo del lavoratore**

Niente indennizzo per malattia nè riconoscimento di invalidità per i lavoratori ai quali capita un infortunio mentre consumano il 'rito' della pausa caffè in orario di servizio, anche se hanno il permesso del capo per andare al bar all'esterno dell'ufficio sguarnito di un punto ristoro.

A stabilirlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso dell'Inail contro indennizzo e invalidità del 10% in favore di una impiegata della Procura di Firenze che si era rotta il polso cadendo per strada mentre, autorizzata, era uscita per un caffè. Per gli ermellini, la 'tazzina' non è una esigenza impellente e legata al lavoro ma una libera scelta.

### **INPS, LE INFORMAZIONI PER IL RISCATTO DELLA LAUREA**

Il riscatto del corso di laurea permette di trasformare gli anni di università in anni contributivi e dunque integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche. Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo. È possibile guardare il [video sul Riscatto di laurea](#) sul canale YouTube dell'INPS, Peraltro è previsto anche il riscatto di laurea agevolato dove a seconda dei casi il risparmio può essere fino al 70%. Tutte le informazioni riscatto della laurea sono reperibili sul sito dedicato [www.riscattodilaurea.it](http://www.riscattodilaurea.it).

### **Cassazione: nel pubblico impiego non c'è mai conversione del rapporto a tempo determinato**

Con la [sentenza n. 24960 del 15.09.2021](#), la Cassazione ribadisce che, nel rapporto di pubblico impiego a tempo determinato, l'eventuale violazione delle norme sul contratto a termine non può mai tradursi nella conversione del rapporto per espressa disposizione legislativa.



**Lavoro pubblico privatizzato e principio di immodificabilità della PA**

«In tema di lavoro pubblico privatizzato, qualora la PA abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata a operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un tale comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico [...]». Cass. civ., sez. lav., ord., 11 novembre 2021, n. 33470

**Il Coordinamento Nazionale**